Consiglio Istituto _Guida informativa

Il Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 10 del TU in materie di Istruzione, è l'organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è affidato il governo economico-finanziario della scuola.

Negli organi collegiali (escluso il Collegio dei Docenti) è sempre prevista la rappresentanza dei genitori; questa presenza è utile al fine di garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti della scuola, sia il raccordo tra scuola e territorio.

QUANDO SI VOTA PER IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il MIUR emette annualmente una circolare nella quale dà disposizioni agli Uffici Scolastici Regionali per il rinnovo del Consiglio d'Istituto. La data della votazione sarà fissata dal Direttore preposto di ciascun USR.

RIUNIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO

Come previsto dall' art 8 comma 9 del TU le riunioni del Consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

DURATA IN CARICA

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva **durano in carica per tre anni scolastici.**

Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

Il Consiglio d'Istituto delibera nel rispetto delle competenze proprie e degli altri organi collegiali operanti nella scuola. Le sue delibere sono atti definitivi impugnabili con il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

Il Consiglio d'Istituto, **ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (e successive modificazioni)** elabora e adotta gli indirizzi generali e le forme di autofinanziamento della scuola.

– Approva il PTOF (Piano Triennale dell'Offerta formativa)

– Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo

– Adotta il Regolamento di Istituto

– Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici.

– Delibera il calendario scolastico.

– Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative con particolare interesse educativo.

– Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze.

– Delibera riguardo l'uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni.

– Adotta le iniziative dirette all'educazione della salute.

– Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il presidente del Consiglio di Istituto è un genitore, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive), tra uno dei rappresentanti degli stessi presenti in Consiglio. La figura di presidente del Consiglio d'Istituto è impersonata da uno dei suoi membri tra i rappresentanti dei genitori, eletto a maggioranza assoluta (nella prima votazione) o a maggioranza relativa (nelle successive).

Il presidente affida le funzioni di segretario ad un membro del consiglio stesso.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

La composizione di tale organo può essere schematizzata come segue:

ISTITUTO COMPRENSIVO					
Superiore a 500 alunni	DS*	GENITORI	DOCENTI	ATA	Totale
	1	8	8	2	19

*Il Ds è di diritto membro del Consiglio d'Istituto

ELEZIONI

Le elezioni del Consiglio d'Istituto avvengono sulla base del sistema proporzionale in relazione alle liste dei candidati di ciascuna componente.

Queste sono disciplinate, in via generale, dagli articoli che vanno dal 30 al 35 del D.Lvo 297/94 e dall'Ordinanza Ministeriale 215/91

ESPRESSIONE DEL VOTO

Le votazioni si svolgono in un giorno non lavorativo dalle 8 alle 12 e in quello successivo dalla 8 alle 13.30.

L'elettore munito di documento di riconoscimento esprime il proprio voto, che sarà sempre personale e segreto, nel seggio in cui è compreso nell'elenco secondo il seguente schema:

VOTI ESPRIMIBILI	SEGGI DA ATTIBUIRE
1	MINORE O UGUALE A 3
2	MAGGIORE A 3
Pertanto, le preferenze, che ogni elettore può esprimere mediante una croce accanto al nome del candidato nello spazio a ciò destinato, sono: DOCENTI 2 VOTI GENITORI 2 VOTI ATA 1 VOTO	

Le preferenze potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo del candidato o dei candidati.

Prima di ricevere la scheda l'elettore dovrà firmare, nell'elenco degli elettori presente nel seggio, accanto al proprio nome e cognome.

ELETTORATO ATTIVO (diritto di voto) – ELETTORATO PASSIVO (diritto di essere votati)

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti al Consiglio d'Istituto.

L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei genitori negli organi collegiali spetta ai genitori degli alunni, o a chi ne fa legalmente le veci.

ATTENZIONE: i genitori rappresentanti di classe possono contemporaneamente essere anche rappresentanti di Istituto

DOCENTI:

Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria.

Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni**.**

NON fanno parte dell'elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell'istituto perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia.

PERSONALE ATA

Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte dell'Istituto

NON fanno parte dell'elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell'Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia.

GENITORI

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile.

Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.416.

NON spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

DECADENZA DALLE CARICHE

Decadono dalle cariche i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche.

I Genitori di alunni per i casi indicati sopra. Rimangono in carica nell'eventualità vi sia l'iscrizione di un altro figlio per l'anno scolastico successivo.

Si decade dalla carica di membro del Consiglio di Istituto anche in seguito a tre assenze consecutive come stabilisce la normativa nell'art.38 del DL n.297 del 16 aprile 1994.

INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ

Tutto il personale sospeso dal servizio a causa di un procedimento penale e disciplinare o che si trovi sospeso in attesa di un procedimento.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. personale ATA genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

Il docente che, con incarico di presidenza, sostituisce il Dirigente negli organi collegiali.

PROCEDURA ORDINARIA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Presso ciascun istituto statale di istruzione è costituita la **COMMISSIONE ELETTORALE** di circolo o d'Istituto.

La commissione elettorale d'Istituto nominata dal Dirigente Scolastico è composta di cinque membri:

_due tra i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio,
_uno tra il personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo;
_due tra i genitori degli alunni iscritti.
La commissione è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai componenti della commissione stessa.
Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal presidente.

I Dirigente Scolastici, in rapporto alle singole situazioni che si determinano, possono costituire le commissioni elettorali anche con un numero di membri inferiore a quello previsto tendendo nei limiti

del possibile ad assicurare la rappresentanza a tutte le categorie che compongono le commissioni stesse. Le commissioni sono comunque validamente costituite anche se in esse non sono rappresentate tutte le componenti.

ATTENZIONE: Chi fa parte della commissione elettorale non può essere candidato

COME SI PREPARANO LE LISTE?

Presentazione liste candidati (art. 32 O.M. n. 215/1991)

Possono essere presentate più liste per ciascuna componente (Le liste sono differenziate per docenti, genitori e ATA).

Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle categorie e precisamente:

- componente personale docente: fino a 16 docenti candidati, tra i quali 8 da eleggere;
- componente genitori degli alunni: fino a 16 genitori degli alunni, tra i quali 8 da eleggere;
- componente personale A.T.A.: fino a 4 candidati tra il personale A.T.A., tra i quali 2 da eleggere.

Ogni lista deve avere un motto.

La scuola possiede una modulistica già predisposta, che può essere utilizzata e ritirata presso la sede della segreteria della scuola stessa.

Chi sono i presentatori di lista e quante firme si devono raccogliere per presentare una lista?

Ogni lista deve essere sottoscritta e presentata.

In ogni modulo c'è uno spazio in cui inserire i sottoscrittori della lista (cosa diversa dai candidati);

CHI PUÒ SOTTOSCRIVERE LA LISTA?

Sottoscrivono tutti coloro che hanno diritto al voto per quella componente, dunque anche i candidati e i membri della commissione elettorale. Deve essere chiaro che, firmando per sottoscrivere una lista, non si diventa automaticamente candidati per la propria componente, ma semplicemente si sta permettendo alla lista di essere presentata. Ciascun firmatario può sottoscrivere solamente una lista relativa alla propria componente.

ATTENZIONE: Il presentatore di lista è il primo sottoscrittore della lista stessa, ne è considerato il rappresentante ufficiale, non può essere candidato, non può far parte del Seggio Elettorale né della Commissione Elettorale. Effettua e riceve, per conto della lista, le comunicazioni e gli atti previsti; può indicare un elettore quale rappresentante di lista presso il Seggio.

ATTENZIONE i sottoscrittori di una lista non possono essere sottoscrittori o candidati di un'altra lista per lo stesso Organo Collegiale

LE LISTE DEI CANDIDATI

Le liste dei candidati devono riportare:

- ✓ La componente di cui è composta la lista;
- ✓ L'elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, nome, cognome, luogo e data di nascita e l'eventuale sede di servizio.
- ✓ Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte di altre liste della stessa componente.
- ✓ Possono contenere anche un solo nominativo.
- ✓ Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in base all'ordine di presentazione delle liste.
- ✓ Ogni lista può comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni categoria.
- ✓ Sottoscritta da almeno 20 elettori nel caso siano superiori a 200.

Le liste NON possono essere presentate dai candidati.

Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in più liste né presentarne alcuna.

Possono essere sottoscritte dai membri della **commissione elettorale, ma NON essere essi stessi candidati.**

I presentatori di lista NON possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale presentano le liste.

Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale presso l'Ufficio di Segreteria dell'istituto **dalle ore 9:00 di lunedì 07 novembre 2022 alle ore 12:00 di sabato 12 novembre 2022.**

VERIFICA REGOLARITA' delle LISTE DA PARTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La commissione elettorale deve:

La **Commissione Elettorale aggiorna gli elenchi degli elettori** distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), **verifica la regolarità delle liste**, **e designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali**, che saranno nominati dal Dirigente Scolastico e nello specifico deve:

-Verificare che le liste siano sottoscritte dal numero adeguato di elettori.
-Verificare che i candidati presenti nella lista appartengano tutti alla stessa categoria.
-Verificare che siano presenti le dichiarazioni di accettazione e che siano debitamente firmate.
In caso mancasse firma, dichiarazione o il candidato non appartenesse alla categoria la commissione elettorale depenna il candidato dalla lista.
-Ridurre il numero di candidati inseriti in lista eccedenti il numero massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi.
-Depennare i nominativi candidati che sono presenti in più liste.
-Non tener conto dei sottoscrittori che abbiano firmato delle liste in precedenza.
Pertanto, qualora, dopo questa operazione, risultino:

Irregolarità delle liste

Pertanto, qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino inferiori a quelli richiesti o sia riscontrata altra irregolarità, la commissione ne dà comunicazione mediante affissione all'albo, con invito a regolarizzare la lista, **entro tre giorni dall'affissione e non oltre il terzo giorno successivo al termine di presentazione delle liste.**
Le decisioni sono rese pubbliche **entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste,** con affissione all'albo e possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di affissione all'albo, con ricorso all'U.S.R. I ricorsi sono decisi entro due giorni.

Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo ed inviate ai seggi elettorali.

Di tutte le operazioni è redatto processo verbale.

VOTAZIONI

Modalità delle votazioni

Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Ogni elettore deve presentarsi munito di un valido documento di riconoscimento. L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio.

Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso personalmente da ciascun elettore mediante la **apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto(lista)** e di eventuale altra **croce (X) sul numero arabico indicante il candidato appartenente alla medesima lista**.

Le preferenze che possono essere espresse sono:

- n. 2 per i genitori
- n. 2 per i docenti
- n. 1 per i rappresentanti del personale A.T.A.

Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato.

ATTENZIONE I genitori che hanno più figli iscritti a classi diverse nelle scuole dell'Istituto votano UNA SOLA VOLTA per il Consiglio d'Istituto

Si precisa che **deve essere votata una sola lista** e le **preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.**

Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

SEGGI ELETTORALI

Il seggio elettorale viene aperto alle ore 8.00 del giorno in cui sono indette le votazioni.

E 'composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio.

ATTENZIONE. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO_

Lo scrutinio
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente **dopo la chiusura delle votazioni** e durano ininterrottamente fino al loro completamento. Le decisioni sono prese **a maggioranza**.
In caso di parità prevale il voto del presidente
Alle operazioni **partecipano i rappresentanti di lista** appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio (non è prevista la presenza dei candidati).
Delle operazioni di scrutinio viene redatto **processo verbale**, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori:
Da detto processo verbale debbono risultare i seguenti dati: a) **numero degli elettori e quello dei votanti**, distinti per ogni categoria; b) il **numero dei voti** attribuiti a ciascuna lista; c) il **numero dei voti di preferenza** riportati da ciascun candidato.

Se l'elettore ha espresso **preferenze per candidati di lista diversa** da quella prescelta, vale il voto di lista. Se, invece, ha espresso nel relativo spazio **preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista**, il voto espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono. Se le **preferenze espresse sono maggiori** del numero massimo consentito, il presidente del seggio procede alla riduzione, annullando quelle eccedenti. Se **manca il voto di preferenza** le schede sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO_ATTRIBUZIONE DEI POSTI

L'attribuzione dei posti è regolata dall'art. 44 dell'OM 215/1991

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano **al seggio elettorale n. 1**. Detto seggio è integrato al momento dell'espletamento delle operazioni … da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico tra i componenti degli altri seggi funzionanti nella scuola.

La nomina dei membri aggregati deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la votazione.

Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola*, il seggio in questione riassume i voti di tutti i seggi. Poi determina la **cifra elettorale di ciascuna lista** sommando i voti validi riportati dalla lista e la **cifra individuale di ciascun candidato,** sommando i voti di preferenza.

* **Un esemplare** dei verbali, compilati dal seggio, è depositato **presso il circolo didattico o l'istituto**. **L'altro**, posto in busta chiusa, sulla quale va indicata l'elezione a cui si riferiscono gli atti (es.: "elezione del consiglio di circolo o di istituto") **va rimesso subito al seggio competente n.1** a procedere all'attribuzione dei posti e alla proclamazione degli eletti

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per **l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista** si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino al numero dei membri del Consiglio da eleggere e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.**

Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli.

In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza

.**

Esempio:
Lista I _800 voti Lista II _400 voti Lista III _300 voti
dividendo 800, 400 e 300 per 1, 2, 3, ecc. si ottengono i seguenti numeri:
Lista I: 800, 400, 266, 200, 160, 133, 114, 100
Lista II: 400, 200, 133, 100, 80, 66, 57, 50
Lista III: 300, 150, 100, 75, 60, 50, 42, 37,5

A questo punto si considerano gli 8 numeri più alti in ordine decrescente dal totale e quindi alla lista I vanno 5 consiglieri alla lista II 2 consiglieri e 1 alla lista III. I Consiglieri vengono scelti in base alla graduatoria interna alla lista, stabilita dalle singole preferenze ricevute. Le cifre decimali sono state arrotondate all'unità.

Al termine delle procedure su indicate, il **seggio elettorale n. 1 procede mediante affissione all'albo, entro 48 ore, alla pubblicazione dell'elenco dei membri del consiglio eletti.**

Ai sensi dell'art. 37 del D. L.gs. n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 2022/2025.

INVITO AL VOTO

Considerata l'importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo di quello che è uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola, si invitano le famiglie e il personale docente e ATA a votare nelle prossime elezioni, affermando la volontà di partecipare al processo di rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al miglioramento e all'ampliamento delle opportunità educative e di formazione dei nostri bambini e ragazzi.

I componenti del/dei seggio/seggi elettorali, impegnati domenica 28 e lunedì 29 novembre 2021, hanno diritto ad essere esonerati dal servizio e di godere del riposo festivo non goduto, previo accordo con il Dirigente Scolastico.

Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. Lgs. n. 297/94 e alle OO.MM. n. 215 del 15.07. 1991, n. 293 del 24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998 e n. 267 del 04.08.1995.

SCHEDE ELETTORALI

Le schede elettorali debbono essere costituite da **fogli di eguale grandezza** devono essere uguali per ogni seggio.
I **Dirigenti Scolastici forniscono ai seggi i fogli** necessari all'atto dell'insediamento **stampando e distribuendo i** fac-simili di scheda
I fogli siano ripartiti in **tanti gruppi quante sono le categorie di elettori**, apponendo, sempre su ambedue le facce dei fogli, di ogni gruppo, la dicitura indicante le categorie, esempio: "Genitori", "Docenti", "Personale A.T.A."
Tutte le schede debbono, infine, recare **l'indicazione del seggio** e del numero romano di ciascuna lista elettorale ed essere **vidimate** con la firma di uno scrutatore.

Nelle schede elettorali, di **colore bianco**, accanto al **motto** di ciascuna lista, debbono essere prestampati i **nominativi dei candidati.** Non è indicato secondo quale ordine che è rimesso alle scuole (di prassi alfabetico).